



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 - L. 145/2018, art. 1, comma 1028, annualità 2021 - DPCM 27 febbraio 2019)

Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 10 del 29 luglio 2021

IL SOGGETTO ATTUATORE

AIPO

(RO-E-1437) Lavori di ripristino della funzionalità idraulica dei moli frangiflutti posti a difesa dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in comune di Porto Tolle. XII - XIII Tronco di Custodia - Il STRALCIO: lavori per la messa in sicurezza della strada di accesso all'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari. Importo complessivo del progetto € 143.800,00
Codice unico intervento: LN145-2021-D-RO-4
CUP: B87H21003290002

PROGETTISTI

e

COLLABORATORI

Funzionario Tecnico
(geom. Andrea Dorizza)

Istruttore Polifunzionale
(ing. Antonio Picardi)

Istruttore Polifunzionale
(geom. Alessandro Ferrari)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Funzionario Tecnico
(dott. Ing. Ettore Alberani)



AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

perizia n.

1595

data

12.04.2022

1. RELAZIONE



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 - L. 145/2018, art. 1, comma 1028, annualità 2021 - DPCM 27 febbraio 2019)

Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 10 del 29 luglio 2021

IL SOGGETTO ATTUATORE

AIPO



Agenzia Interregionale per il fiume Po

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Corso del Popolo 129 – 45100 ROVIGO

C.F. 92116650349

Ufficio periferico di Rovigo

OPERE IDRAULICHE DI II CATEGORIA

R.D. 29/08/1875 n° 2686 – Legge 09/06/1977 n° 332

OGGETTO: (RO-E-1437) Lavori di ripristino della funzionalità idraulica dei moli frangiflutti posti a difesa dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (RO) XII - XIII Tronco di custodia. 2 STRALCIO:

Lavori per la messa in sicurezza della strada di accesso all'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari.

RELAZIONE

L'Ufficio Periferico di Rovigo dell'A.I.PO esercita la propria competenza sulle arginature classificate come Opere Idrauliche di 2^a categoria in sinistra idrografica del Fiume Po, dal confine mantovano all'incile del Po di Maistra, e sui corsi d'acqua che costituiscono il Delta del Po come di seguito indicati: Po di Maistra, Po della Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca in destra e sinistra nonché in sinistra del Po di Goro, con i relativi argini di collegamento, per un'estesa complessiva di circa 370 km.

La difesa idraulica lungo il perimetro della Sacca degli Scardovari è assicurata dalla continuità di un argine in terra (argine maestro) così detto di "I linea" di difesa dal mare e localmente, nei punti più esposti all'azione diretta del moto ondoso, da un'ulteriore linea di difesa, discontinua, avanzata rispetto alla precedente di circa 30-35 m, costituita da una scogliera avente funzione frangionde; tale assetto delle opere di difesa idraulica dal mare venne definito dal

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a partire dal 1958 con il Voto n. 432 del 13.03.1958 – “Difesa verso mare del Polesine ed efficienza delle sistemazioni idrauliche nel territorio nazionale”.

La “Strada delle Valli” è attualmente l’unica via di accesso consentita ai mezzi pesanti per accedere al sopracitato argine di “I linea di difesa a mare” (avente un’estesa di km 22,4) risultando quindi fondamentale per l’esecuzione di tutti i lavori atti a garantire un maggior grado di difesa idraulica necessari per la salvaguardia dell’Isola della Donzella da eventi alluvionali marini anche in considerazione del fatto che il territorio retrostante l’arginatura presenta una quota del piano campagna, a causa del noto fenomeno della subsidenza (naturale ed antropica), mediamente di metri 2,00 sotto il medio mare; pertanto un evento alluvionale avrebbe effetti catastrofici per tutto il territorio circostante che comprende l’isola della Donzella in Comune di Porto Tolle, compromettendo importanti centri abitati, l’intera rete viaria nonché importanti insediamenti produttivi.

A seguito dei numerosi interventi eseguiti nel corso degli anni e in particolare a seguito dell’ultimo, classificato RO-E-1437, lungo la “Strada delle Valli” sono transitati centinaia di autotreni per il conferimento del pietrame nei cantieri.

Il predetto transito dei mezzi d’opera ha provocato, in alcuni tratti, ingenti danni al manto stradale, non adatto a sopportare tali sollecitazioni, con la conseguente formazione di avvallamenti, buche, dossi, ecc..

Per motivi di sicurezza alla viabilità ordinaria, dal Marzo 2022, il suddetto tratto stradale di accesso all’argine perimetrale della Sacca degli Scardovari è stato interdetto al pubblico transito con Ordinanza di divieto emessa dall’Amministrazione Comunale di Porto Tolle.

In conseguenza degli eventi calamitosi dello scorso ottobre-novembre 2018 il Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2018 deliberava lo stato di emergenza per dodici mesi territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Con Ordinanza n. 558 il Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 15 novembre 2018 (allegato 1.A alla presente Relazione), disponeva l’individuazione dei “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018” e ne stabiliva le modalità di attuazione prevedendo specifiche deroghe come riportate all’art. 4 dello stesso dispositivo di legge.

Con Ordinanza Commissariale n. 10 del 29 luglio 2021 (allegato 1.B alla presente Relazione) il Commissario delegato ha approvato l'elenco degli interventi afferenti all'annualità 2021, ha impegnato la relativa spesa, infine ha individuato i relativi Soggetti Attuatori, come dettagliato nell'Allegato B della medesima ordinanza.

Tra gli interventi approvati e finanziati di cui all'allegato B era inserito il progetto relativo ai lavori classificati RO-E-1437 per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, che allo stato attuale risultano in fase di ultimazione; pertanto questa Agenzia veniva individuata quale soggetto attuatore per l'intervento in parola.

Con nota n. 270680 del 15/06/2021 (che si allega) il Commissario Delegato di cui all'O.C.D.P.C. n. 558/2018 trasmetteva ai soggetti attuatori le indicazioni operative inerenti l'utilizzo delle economie derivanti da ribassi d'asta o da somme a disposizione non utilizzate, riferite ai programmi di intervento afferenti le annualità 2019 e 2020.

Con nota n. 90509 del 25/02/2022 (che si allega) la Regione del Veneto – Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale comunicava che le stesse disposizioni potessero essere applicate anche sulle economie eventualmente accertate a valere sulle risorse programmate relative all'annualità 2021.

Il presente progetto, che trova quindi copertura economica nell'ambito del finanziamento previsto per l'intervento di classifica RO-E-1437, è finalizzato al ripristino del manto stradale nei tratti più ammalorati della "Strada delle Valli" allo scopo di permetterne la riapertura al transito per l'accesso ai cantieri necessari per l'esecuzione degli interventi di difesa idraulica a protezione del territorio circostante.

L'intervento, per un'estesa di circa m 700, prevede sostanzialmente la scarifica eseguita con idonea fresa meccanica del manto stradale sconnesso, la posa in opera di uno strato di "binder" dello spessore minimo di cm 5,00, misurato dopo la cilindratura con rullo di peso adeguato, previa preparazione del piano di posa con pendenze adeguate, la stesa di un tappetino di usura dello spessore di cm 3,00, nonché regolarizzazione delle relative banchine laterali con stesura in opera di materiale granulare stabilizzato fino alla quota stabilita dalla D.L..

Le opere previste nel presente progetto si possono così riassumere:

- cigliatura delle banchine laterali della strada oggetto d'intervento;
- scarifica eseguita con idonea fresa meccanica del manto stradale sconnesso con spessori indicati dalla D.L. in cm 20-25;
- compattazione del piano di posa della fondazione stradale secondo gli spessori indicati dalla D.L.;

- ricarica con materiale stabilizzato delle banchine laterali e della sede stradale per la ripresa di buche e avvallamenti;
- pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (binder) con spessore reso non inferiore a cm 5;
- pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per strato di usura con spessore reso non inferiore a cm 3;

La quantificazione del materiale è prevista a mezzo di pesatura o cubatura su autocarro o in opera a compattazione avvenuta.

Oltre alla presente relazione il progetto comprende i seguenti allegati:

- Inquadramento geografico;
- Corografia;
- Planimetria;
- Sezione tipo;
- Computo metrico estimativo dei lavori (incluso Quadro d'incidenza della manodopera);
- Schema di Scrittura Privata;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Cronoprogramma;
- Documentazione Fotografica;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Si evidenzia che l'art. 14) comma 1 delle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI DELTA) approvato con D.P.C.M. 13/11/2008 prevede l'obiettivo di sostenere gli interventi di manutenzione del territorio e delle opere di difesa quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e qualità ambientali del territorio, in particolare mantenendo in piena funzionalità le opere di difesa idraulica.

Si è pertanto previsto di intervenire lungo la strada di accesso all'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari nei tratti segnalati dal personale competente per territorio, ritenuto prioritario.

Il quadro economico, redatto in conformità al punto 2.3 della Scheda A) – predisposta dalla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
Importo del finanziamento	€	143.800,00
Importo lavori a misura	€	113.031,36
Importo lavori a corpo	€	0,00
Importo lavori in economia	€	0.00
Importo totale lavori	€	113.031,36
Importo soggetto a ribasso	€	113.031,36
Oneri della sicurezza aggiuntivi	€	781,87
Totale Base di gara	€	113.813,23
Somme a disposizione		
1 – Assicurazione progettisti art. 24 comma 4) D.Lgs. 50/2016	€	200,00
2 – Incentivo art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€	2.276,26
3 – Accertamenti di laboratorio	€	2.000,00
4 – Imprevisti ed opere complementari	€	471,60
5 - I.V.A. - 22%	€	25.038,91
Totale Somme a disposizione	€	29.986,77
TOTALE	€	143.800,00

I prezzi applicati alle stime, per le lavorazioni e per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, sono stati desunti dal "Prezziario Regione Veneto" edizione 2021 approvato con DGR n. 918 del 05/07/2021.

Qualora in fase esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento al Prezziario della Regione Veneto ultima Edizione e, in subordine, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante specifiche analisi dei prezzi elementari secondo quanto stabilito in C.S.A..

Ai fini dell'applicazione della normativa riguardante il D.Lgs. 81 del 09/04/2008 (Titolo IV – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) trattandosi di lavori di "manutenzione di opere idrauliche" ed essendo possibile la presenza contemporanea di più imprese è stato allegato al presente progetto il Piano di Sicurezza e Coordinamento a firma di un Tecnico appositamente incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (è omesso il Fascicolo dell'opera trattandosi di lavori di ordinaria manutenzione non strutturali e privi di impianti, in analogia a quanto disposto dagli artt. 90 e 91 del D. Lgs. 81/2008 e smi per gli interventi edili).

I costi della sicurezza, evidenziati nel P.S.C., che individuano, ai sensi dell'art. 100) del D.Lgs. 81/2008, la parte del costo dell'opera non assoggettabile a ribasso nelle offerte delle imprese concorrenti, sono determinati, conformemente al disposto della Determina AIPO n. 1346 del 20/07/2007, sulla base di specifiche voci del prezzo di riferimento AIPO e costituiscono parte integrante delle somme per lavori indicate nel computo metrico e nella stima ed ammontano a complessivi € 781,87 (euro settecentottantuno/87).

Ancora relativamente al quadro economico si rileva che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione sono previste le cifre di € 2.276,26 per accantonamento 2% di cui all'art. 113) della DLgs 50/2016, di € 2.000,00 per prove di laboratorio, di € 25.038,91 per il rimborso dell'IVA, di € 471,60 per imprevisti ed opere complementari e di € 200,00 per l'assicurazione dei progettisti ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs 50/2016.

Per quanto riguarda il tempo utile per dare compiuti i lavori, tenuto conto del tipo di lavorazioni previste e della particolare attrezzatura necessaria per eseguirle, si ritiene congruo un periodo complessivo di giorni 30 (trenta), questi comprensivi di giorni 3 (tre) di andamento stagionale sfavorevole relativi sia alle giornate caratterizzate da eventi metereologici avversi che a quelle immediatamente successive a motivo della impraticabilità dei luoghi.

Resta salva la facoltà della Direzione Lavori di disporre eventuali sospensioni qualora si verificassero circostanze speciali tali da richiedere la temporanea interruzione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione delle vigenti norme in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici (art. 61 del D.P.R. 207/2010), la categoria prevalente è la seguente:

- OG 3 (I): STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

e dovranno essere realizzati da un'Impresa con impiego di idonei mezzi meccanici.

Ricadendo il presente intervento nei finanziamenti previsti dalle Ordinanze Commissariali n. 558 in data 15 novembre 2018 e n. 10 del 29 luglio 2021 lo stesso risulta escluso dall'acquisizione del parere VINCA.

Rovigo, lì 12/04/2022

IL PROGETTISTA
(Funz. Tec. Geom. Andrea Dorizza)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 20 novembre 2018

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 ottobre 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Casabona e nomina della commissione straordinaria. (18A07367)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 ottobre 2018.

Nomina del commissario straordinario per la gestione del Comune di Bompensiere. (18A07368) Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 ottobre 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Crucoli e nomina della commissione straordinaria. (18A07369)... Pag. 20

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


**Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo**

DECRETO 9 novembre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Nestlé Quality Assurance Center Padova, in San Giorgio in Bosco, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (18A07400)..... Pag. 41

DECRETO 9 novembre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Promocosenza - Divisione Laboratorio Calab, in Montalto Uffugo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (18A07401)..... Pag. 42



DECRETO 9 novembre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Bianalisi S.r.l., in Castel San Giovanni, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (18A07402) . Pag. 43

DECRETO 9 novembre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agribiosearch S.n.c. di Fioroni Giovanna e di Bianco Pietro, in Perugia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (18A07403). Pag. 45

DECRETO 9 novembre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agribiosearch S.n.c. di Fioroni Giovanna e di Bianco Pietro, in Perugia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A07404). . Pag. 46

DECRETO 9 novembre 2018.

Modifica al decreto 25 luglio 2017, con il quale al laboratorio Leochimica S.r.l., in Zoppola, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A07405) Pag. 48

DECRETO 9 novembre 2018.

Modifica al decreto 25 luglio 2017, con il quale il laboratorio Leochimica S.r.l., in Zoppola, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (18A07406). Pag. 50

DECRETO 9 novembre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Promocosenza - Divisione Laboratorio Calab, in Montalto Uffugo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A07407). Pag. 51

DECRETO 9 novembre 2018.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione Capperò delle Isole Eolie, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. (18A07408) Pag. 53

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 31 ottobre 2018.

Ulteriore proroga del termine per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile riservate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma. (18A07366). Pag. 54

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 novembre 2018.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 558). (18A07429) Pag. 56

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI


Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chenpen» (18A07370). Pag. 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rofixdol» (18A07371). Pag. 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urofos» (18A07372). Pag. 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcifolin» (18A07388). Pag. 66



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viartril-S» (18A07389)	Pag. 67	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina EG». (18A07392)	Pag. 67
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ambroxolo Pharmentis» (18A07390).	Pag. 67	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fidaket» (18A07393)	Pag. 68
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foz-nol» (18A07391)	Pag. 67	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pro-pess» (18A07394)	Pag. 68



Decreta:

Art. 1.

1. Il termine previsto all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 per l'utilizzo della quota di risorse finanziarie accantonata in favore degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, già prorogato dal decreto ministeriale 4 aprile 2018, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07366

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 novembre 2018.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 558).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto adottato il 29 ottobre 2018, avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

Considerato che, a partire dal mese di ottobre 2018, il territorio delle regioni e delle province sopra richiamate è stato interessato da eventi meteorologici di elevata in-

tensità, caratterizzati da forti raffiche di vento, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni nonché la perdita di ventinove vite umane;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, movimenti franosi, profonde modifiche morfologiche della costa, mareggiate, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici privati, alla rete dei servizi essenziali, nonché alle opere di difesa idraulica ed alle opere marittime, nonché la caduta di alberature nei centri abitati;

Considerato che le forti raffiche di vento hanno assunto carattere di eccezionalità nel territorio montano, pregiudicando e compromettendo la stabilità dei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico-forestale causando schianti che hanno coinvolto migliaia di ettari di superfici a bosco che sono state rase al suolo, con determinanti ricadute sulla pubblica incolumità e salute e pregiudicandone le funzioni protettive, regimanti ed anti erosive nei confronti del territorio montano stesso e con il conseguente imminente pericolo di gradazioni di parassiti forestali;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Ravvisata la necessità di attuare tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile dell'ambiente naturale;


Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Considerato che le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di potestà legislativa esclusiva per la protezione civile ai sensi dell'art. 8, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'esercizio delle conseguenti funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e in presenza di tali interventi fa salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

Sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate e della Province autonome di Trento e Bolzano;



Dispone:

Art. 1.

Commissari delegati e Piano degli interventi urgenti

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, i presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto, i Direttori della protezione civile delle Regioni Lazio, Lombardia e Sardegna nonché, per la Regione Siciliana, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile sono nominati Commissari delegati ciascuno per il proprio ambito territoriale. Per le medesime motivazioni, le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente ad effettuare le attività previste dalla presente ordinanza per gli ambiti territoriali di competenza.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società *in house* e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ciascun Commissario delegato e Provincia autonoma di Trento e Bolzano predispone entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta, potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale piano si dispone in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, ivi comprese quelle di cui agli articoli 5 e 8, e degli interventi, anche in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 può essere articolato e realizzato anche per stralci successivi. Il primo stralcio, contiene gli interventi maggiormente urgenti e da elaborare nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2. Per ogni intervento inserito nel piano e negli eventuali stralci del medesimo devono essere anche indicati i comuni e le località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano ed i relativi stralci possono essere successivamente rimodulati e integrati, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2 nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo

n. 1 del 2018 ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, e sottoposti alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare ai rendiconti complessivi dei Commissari delegati ovvero tramite modalità definite tra le singole regioni e i rispettivi organi di controllo. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 7, i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

9. Per il coordinamento unitario degli interventi relativi ad infrastrutture stradali, per la viabilità anche in gestione ad enti territoriali e locali, nonché per la realizzazione degli stessi, i Commissari delegati possono avvalersi come soggetto attuatore di Anas S.p.A. In tal caso, i Commissari delegati concordano con la stessa, ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 3, le caratteristiche degli interventi da realizzare nonché modalità, tempi e stime di costo della relativa attuazione.


Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come da ripartizione disposta con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, nel limite massimo di euro 53.500.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.

3. Le regioni, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.



4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Alle Province autonome di Trento e Bolzano si applica la disciplina di cui all'art. 15.

Art. 3.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Ciascun Commissario delegato e Provincia autonoma di Trento e Bolzano identifica entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo articolo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, ciascun Commissario delegato identifica per ciascun intervento il comune e la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, provvedono a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti. Per le Province autonome di Trento e Bolzano detti criteri e modalità attuative sono fissati con apposite deliberazioni di giunta.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi

dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera *b)*, 24, 45 e 53;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;


decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8;

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;



decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 24;

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 2008/98 CEE;

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati;

disposizioni attuative nazionali e regionali relative ad impegni, controlli o altri adempimenti, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 6 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati.

3. I Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del pos-

sesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;


24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.



4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle Prefetture.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

8. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture e impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono

deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui alla presente ordinanza, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa.

9. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento n. 2007/834/UE del Consiglio del 28 giugno 2007 ed al regolamento n. 2018/848/UE del Consiglio del 30 maggio 2018, le aziende agricole ricadenti nei territori di cui alla presente ordinanza mantengono, per l'anno di domanda 2018/2019, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La dichiarazione dell'autorità amministrativa competente è considerata ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014.


10. In applicazione dell'art. 47 del reg. CE 1305/2013, ove gli agricoltori ricadenti nei territori di cui alla presente ordinanza non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure del Programma sviluppo rurale, il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente alle disposizioni richiamate che non rientrano nelle competenze attribuite dall'ordinamento statutario alle Province medesime. Con riguardo alle disposizioni che rientrano nelle materie attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione alle finalità del presente articolo provvedono le Province medesime secondo quanto previsto dai rispetti ordinamenti.

Art. 5.

Contributi autonoma sistemazione

1. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei sindacati, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00



mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, i Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 2.

4. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione regionale, provinciale o comunale.

Art. 6.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 1° ottobre 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 7.

Donazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici

1. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'attivazione di una raccolta fondi attraverso numerazione solidale al fine di reperire risorse da destinare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui in premessa. Al fine di garantire la più ampia trasparenza sull'uso delle risorse di cui al presente comma, con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è istituito un Comitato dei garanti, composto da tre membri di cui uno nominato dallo stesso Capo del Dipartimento, con funzioni di presidente, e due dalla Conferenza unificata. Ai membri del Comitato dei garanti non spettano compensi.

2. Ad integrazione delle risorse raccolte attraverso la numerazione solidale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni ed atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per l'eventuale successivo trasferimento sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'art. 2, comma 2. Alle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 8.

Disposizioni per assicurare il presidio anti-sciacallaggio nei territori interessati


1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nel territorio della Regione Veneto colpito dagli eventi di cui in premessa, il contingente di personale militare di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è integrato di trentasei unità, per la durata di novanta giorni, a decorrere dal 27 ottobre 2018. All'impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le disposizioni all'uopo vigenti, nonché secondo le direttive dei Prefetti interessati.

2. Agli oneri conseguenti all'integrazione del contingente prevista dal comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 295.000,00, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 2, ed a tal fine tale somma è specificamente destinata all'interno del piano del Commissario delegato - presidente della Regione Veneto, di cui all'art. 1, comma 4.

Art. 9.

Disposizioni per consentire il regolare funzionamento delle sale operative regionali e della rete dei Centri funzionali, nonché per garantire la tempestiva esecuzione delle attività emergenziali

1. Per garantire un adeguato supporto operativo ai sistemi locali di protezione civile, al personale non di-



rigenziale delle sale operative e dei centri funzionali delle agenzie o strutture regionali di protezione civile o dei centri di coordinamento locale, i Commissari delegati possono riconoscere, per sei mesi, anche in assenza di contrattazione decentrata, l'indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL Funzioni Locali 2016 - 2018, nella misura giornaliera di € 30,00. La predetta indennità, cumulabile con l'eventuale indennità di posizione organizzativa, viene incrementata del 50% in caso di prestazioni rese in orario festivo o notturno.

2. Al fine di dare il massimo impulso al superamento dell'emergenza e al tempestivo riconoscimento dei contributi ed indennizzi previsti dalla presente ordinanza, i Commissari delegati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono autorizzati a costituire uno specifico ufficio di supporto con un contingente massimo di undici unità di cui una dirigenziale e dieci non dirigenziali da individuarsi tra il personale già in servizio presso l'amministrazione regionale.

3. Al personale non dirigenziale assegnato alla struttura di cui al precedente comma 2, i Commissari delegati possono riconoscere, per sei mesi, anche in assenza di contrattazione decentrata, l'indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL nella misura giornaliera di € 20,00, cumulabile con l'eventuale indennità di posizione organizzativa.

4. Al dirigente preposto alla Struttura di cui al precedente comma 2, per sei mesi, è riconosciuto un incremento dell'indennità di posizione dirigenziale pari al 30% di quella in godimento.

5. Gli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, sono posti a carico dei rispettivi bilanci regionali e non sono computati ai fini di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le previsioni di cui all'art. 79, comma 3, del TUEL si applicano, per l'intera durata dello stato di emergenza, anche per la partecipazione dei lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali che siano componenti del C.O.C. sulla base di formale provvedimento costitutivo dello stesso.

7. Per l'intera durata dello stato di emergenza, in deroga a quanto previsto dall'art. 79, comma 4, del TUEL, i componenti degli organi esecutivi dei comuni hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi del citato art. 79, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di quarantotto ore lavorative al mese, elevate a settanta ore per i sindaci.

Art. 10.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. I Commissari delegati, avvalendosi delle strutture competenti delle rispettive regioni, provvedono all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,

n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna entro un limite massimo dai medesimi individuato all'interno del piano di cui all'art. 1, comma 3. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 2.

2. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla Regione Veneto, provvede, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale e da quelle che hanno operato nell'ambito delle colonne mobili regionali.

Art. 11.

Materiali litoidi e vegetali

1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione dalle competenti Direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. I materiali litoidi e vegetali, esclusi i tronchi degli alberi abbattuti, per i quali si applica la disciplina di cui all'art. 12, rimossi dal Demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La cessione dei suddetti materiali può essere disciplinata



anche con atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni demaniali e quanto dovuto dal concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all'art. 2. Per i materiali litoidi asportati il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

3. I Commissari delegati o i soggetti attuatori dagli stessi nominati, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati.

Art. 12.

Rimozione degli alberi abbattuti

1. Gli alberi abbattuti e i materiali vegetali dell'area in cui insistono gli stessi sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. La separazione dal materiale di origine antropica da quello vegetale può avvenire anche nei luoghi di trasformazione dello stesso.

2. I Commissari delegati, sulla base delle mappature, ove disponibili, delle zone colpite provvedono, entro cinque giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, alla individuazione degli ambiti territoriali di intervento, ove è necessaria l'immediata rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e della eventuale suddivisione in lotti omogenei ai fini dell'affidamento dei servizi di rimozione del legname caduto. Entro lo stesso termine provvedono all'individuazione di soggetti attuatori che abbiano specifica conoscenza del territorio quali i sindaci dei comuni colpiti, che possono operare anche in forma associata, anche avvalendosi dei servizi forestali provinciali o regionali ove presenti. Nelle zone ove non è necessaria l'immediata rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, il termine di cui al primo periodo è di sessanta giorni. I soggetti attuatori possono inoltre, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 stipulare accordi ai fini di utilizzare capacità organizzative e tecniche di altre amministrazioni pubbliche, conservandone la titolarità e l'esercizio funzione. Tali accordi, in deroga al comma 2-bis dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, possono essere firmati anche non digitalmente.

3. Gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti o ammalorati e del materiale vegetale presenti nelle aree determinate ai sensi del comma 2 e ricadenti in Zone speciali di conservazione, Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, in considerazione dell'ur-

genza, sono messi in atto in deroga a quanto disposto dalle misure di conservazione vigenti per tali aree.

4. Al fine di provvedere tempestivamente alla rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, in considerazione dell'urgenza, i Commissari delegati o i Soggetti attuatori possono affidare tale servizio con le procedure di cui all'art. 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali interventi sono inseriti come prioritari nel piano, possono essere eseguiti anche prima dell'adozione del piano medesimo e i relativi contratti sono conclusi entro dieci giorni dalla data di individuazione degli ambiti territoriali di intervento e devono prevedere il completamento delle prestazioni entro quaranta giorni dalla stipula del contratto. Tale termine è prorogabile, con atto motivato del Commissario delegato, per cause di forza maggiore e per impossibilità dovuta al cambiamento delle condizioni climatiche tali da non consentire l'esecuzione delle prestazioni. I contratti possono altresì prevedere la possibilità, ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.


5. I rifiuti costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) e i materiali nei quali si rinveniva, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto, non possono essere movimentati ma perimetrati adeguatamente e rimossi, da ditta specializzata, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità del 6 settembre 1994.

6. I Commissari delegati ovvero i Soggetti attuatori possono posizionare il legname, in apposite aree di deposito, idonee anche dal punto di vista della sicurezza della collocazione, ubicate possibilmente in prossimità del sito ove è stato rinvenuto il materiale. Della costituzione del suddetto deposito è data comunicazione al comune territorialmente competente o altro soggetto ordinariamente competente.

7. Qualora sia necessario per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie e per il ripristino della viabilità forestale e realizzazione di tratti di viabilità forestale integrativa, i Commissari delegati, previa informativa ai proprietari dei terreni o ai conduttori a qualsiasi titolo, ove individuabili, anche mediante affissione almeno tre giorni prima dell'intervento, di avvisi alla Casa comunale, possono intervenire per la rimozione degli alberi abbattuti.

8. I Commissari delegati sulla base della mappatura e dei lotti individuati secondo le modalità di cui al comma 1 sono autorizzati, sulla base di provvedimento motivato, ad applicare le seguenti procedure:

a) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali che si trovino in lotti ove insistono zone urbanizzate caratterizzate da presenza di infrastrutture



anche distrutte o danneggiate, alvei di fiumi, laghi o corsi d'acqua possono, anche in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prevedere la loro cessione a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane o pedemontane, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali asportati il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi;

b) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali che si trovino in lotti in zona boschiva caratterizzata dalla presenza di tronchi d'albero che, per le loro qualità e caratteristiche dello stato in cui si trovano possono essere utilizzabili ai fini commerciali o industriali, il RUP con provvedimento motivato può stabilire un prezzo a seconda della qualità del legno e dell'offerta anche a forfait. In tal caso il corrispettivo è finalizzato alla esecuzione dei successivi interventi di rimboschimento. In alternativa può essere concordato con il prestatore d'opera la diretta esecuzione, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati purché dotati dei requisiti tecnici richiesti, di lavori di ripristino o di rimboschimento del lotto da cui sono prelevati i tronchi abbattuti per un controvalore proporzionale a quello del legname ricavato.

9. Nel caso in cui tale materiale vegetale provenga dal demanio idrico e marittimo, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 non è dovuto alcun canone.

10. I Commissari delegati ovvero i Soggetti attuatori, possono applicare le deroghe di cui all'art. 4 alle seguenti attività:

a) operazioni di messa in sicurezza, taglio ed esbosco, effettuate nelle aree interessate dagli schianti, con le dotazioni strumentali e tecnologiche offerte dallo stato dell'arte anche nei confronti di piante spezzate, pericolanti o palesemente compromesse;

b) ripristino, straordinaria manutenzione o adeguamento ovvero realizzazione della viabilità forestale e di cantiere funzionale all'accesso e alla penetrazione nelle aree interessate degli operatori boschivi e delle macchine forestali (camion, trattori, harvester, forwarder, etc.) necessari alla effettuazione delle operazioni di taglio, esbosco e trasporto all'imposto;

c) allestimento di linee aeree temporanee di esbosco in tutte le varie tipologie offerte dallo stato dell'arte ferme restando le segnalazioni agli operatori del servizio aereo;

d) realizzazione di piazzali di imposto dei cantieri forestali e di prima assortimentazione dei lotti di mate-

riale esboscato (luoghi di separazione del troncame dalla ramaglia ed eventualmente dalle ceppaie con apparato radicale incluso);

e) realizzazione di piazzali di prima lavorazione dei lotti legnosi (scortecciatura, depezzatura, cipatura, etc.), di deposito e di stoccaggio — anche di lungo periodo — del materiale legnoso lavorato, ivi compresa la eventuale realizzazione delle relative strutture temporanee di sommario ricovero e copertura, individuati dal Commissario delegato o dai Soggetti attuatori che daranno comunicazione ai comuni interessati. Tali depositi possono essere anche dotati di impianti di irrigazione al fine di evitare attacchi parassitari da parte di parassiti forestali su superfici idonee indipendentemente dalla destinazione colturale ed in deroga alle norme urbanistiche, ambientali e sui rifiuti. È altresì ammesso il ricorso anche a specifici sacchi che consentono di mantenere sottovuoto il legname di qualità;

f) lavori preparatori, manutentori, di ripristino e recupero nonché opere provvisorie utili e necessarie allo svolgimento in sicurezza dei vari profili di operatività ricompresi nei punti precedenti.

11. La rimozione degli alberi nei boschi privati può essere affidata ai proprietari dei medesimi a fronte dell'assunzione dell'obbligo di garantire i tempi di urgenza indicati al comma 4 al fine di contemperare le esigenze dei privati con il superiore interesse pubblico di pulizia e ripristino. In caso di inosservanza dei termini di cui al medesimo comma 4, i Commissari delegati provvedono in via sostitutiva ed ai proprietari non spetta alcun riconoscimento economico.

12. Limitatamente alla Provincia autonoma di Bolzano trovano applicazione le misure previste dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 o quelle provinciali.

Art. 13.

Spese funerarie


1. Le spese per le esequie delle vittime dell'evento in premessa sono poste a carico delle gestioni commissariali a valere sulle risorse di cui all'art. 2, nel limite di euro 1500,00 per ciascuna vittima.

2. Per le attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 provvedono ad espletare l'istruttoria sulla base di documentazione giustificativa all'uopo presentata dai familiari che ne faranno richiesta ai comuni di residenza delle vittime, con le procedure che i Commissari delegati provvedono ad individuare.

Art. 14.

Procedure di approvazione dei progetti

1. I Commissari delegati e gli eventuali Soggetti attuatori dai medesimi individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza



di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione — in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinques* della legge 7 agosto 1990, n. 241 — è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che si esprimono entro sette giorni, negli altri casi.

Art. 15.

Disposizioni per le Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, le risorse finanziarie di cui all'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono trasferite, con vincolo di destinazione,

per gli interventi previsti nel piano approvato dal Capo del Dipartimento della protezione civile al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, e gestite sulla base dell'ordinamento provinciale. Le risorse assegnate sono erogate secondo modalità concordate tra il Dipartimento della protezione civile e la singola provincia interessata e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali di contabilità di cui all'art. 2.

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 avviene con accredito sul conto di tesoreria unica aperto presso la sede provinciale di Trento e di Bolzano della Banca d'Italia.

3. Gli interventi sono disposti direttamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del rispettivo ordinamento. Le deroghe di cui all'art. 4 riferite ad ambiti non di competenza provinciale si applicano anche per le attività non inserite nel piano degli interventi di cui all'art. 1 poste in essere direttamente dalle stesse Province autonome per la realizzazione delle finalità della presente ordinanza.

4. In relazione alle peculiarità dell'ordinamento finanziario statutario, anche con riguardo alla finanza locale, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono differire i termini per l'adozione di atti e strumenti a carattere finanziario e di bilancio dei comuni per il tempo strettamente necessario al fine di assicurare, sulla base del rispettivo ordinamento, un'efficace attuazione della presente ordinanza e comunque non oltre il 31 marzo 2019.

Art. 16.

Norme di salvaguardia

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano i poteri dei Commissari delegati di cui alla presente ordinanza sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A07429





COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.** (Delibera del
Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

ORDINANZA n. 10 del 29 luglio 2021

OGGETTO: Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021. Approvazione dell'elenco degli interventi, assegnazione, impegni per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, attribuzione funzioni di Soggetti Attuatori.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019 e prorogato di ulteriori 12 mesi con legge n. 159 del 27/11/2020 pubblicata in G.U. il 3 dicembre 2020), disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
- oltre alle risorse finanziarie stanziata alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
 - a) Euro 753.966.974,69 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019, Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020 ed ulteriori Euro 260.689.278,79 per l'anno 2021, con Decreto del



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019) e come rimodulata con nota dipartimentale n. POST/0003258 del 23/01/2020. Detti stanziamenti, in parte, sono destinati anche agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;

- b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019 ed Euro 21.846.792,21 per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;
 - c) ulteriori risorse sono state assegnate ai sensi del D.C.M. del 21 febbraio 2019 per i primi sostegni a favore di privati e attività economiche, a cui si aggiungono quelli relativi agli stanziamenti FSUE e alle donazioni raccolte;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai punti precedenti prevedono che, per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell' O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
 - conseguentemente, a seguito dell'approvazione dei Piani da parte del Dipartimento della Protezione Civile il Commissario Delegato ha emanato varie e specifiche Ordinanze di assegnazione dei finanziamenti a valere sulle risorse più sopra specificate e presenti nella contabilità speciale appositamente costituita ai sensi dell'art. 2 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ed intestata al Commissario Delegato medesimo;
 - alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.R. VENETO -O.558 -18 E 769 -21 già C.D.PRES.REG.VENETO – O.558-18"
 - in relazione alle somme complessivamente presenti nella citata contabilità speciale alla data del 20/07/2021 risulta quanto segue:
 - a) a valere sui finanziamenti di cui ai sopraindicati punti da a) a c) sono state assegnate e impegnate risorse complessive per Euro 689.978.122,99 mediante l'emanazione di varie Ordinanze Commissariali, mentre sono state riscalate somme complessive per Euro 584.458.177,58;
 - b) a valere sulle risorse assegnate e impegnate di cui al precedente punto a) sono state liquidate somme complessive per Euro 277.713.796,89, restando un residuo di cassa di Euro 306.744.380,69;

DATO ATTO CHE con il presente atto si fa riferimento alle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019-2020-2021) e pertanto per quanto concerne le ENTRATE e le USCITE delle risorse finanziarie di cui al precedente punto, si rappresenta quanto segue:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3 aprile 2019, e come rimodulata con nota dipartimentale n. POST/0003258 del 23/01/2020 assegna alla regione del Veneto per gli interventi connessi agli eventi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e dell'estate 2017 di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018, la somma complessiva di Euro 753.966.974,69 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019 ed Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020 ed ulteriori Euro 260.689.278,79 per l'anno 2021. Si precisa che della quota relativa all'anno 2019, la somma di Euro 2.668.404,55 nonché la somma di Euro 1.358.479,03 è stata destinata rispettivamente per interventi di ripristino e per contributi a favore di attività economiche a seguito degli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018. Conseguentemente è rimasta assegnata alla contabilità n. 6108 per l'anno 2019 la quota di Euro 228.561.533,53. Così, anche con riferimento allo stanziamento relativo all'annualità 2020 pari a complessivi Euro 260.689.278,79, la quota di Euro 774.035,92 è accertata a valere sulla contabilità



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

speciale n. 6089 di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018 mentre la restante quota di Euro 259.915.242,87, viene accertata sulla contabilità speciale in argomento;

- con quietanza n. 2 del 10/05/2019 e successiva quietanza n. 13 del 16/12/2019 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 68.863.996,30 ed Euro 159.697.537,23 per un ammontare complessivo di Euro 228.561.533,53 (provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 – titolo: art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018) relativo all'assegnazione di cui al punto precedente, annualità 2019;
- con quietanza n. 9 del 14/06/2020 e successiva quietanza n. 30 del 24/12/2020 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 5.000.000,00 ed Euro 99.275.711,52 (provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 – titolo: art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018) relativo all'assegnazione di cui al punto precedente, annualità 2020;
- come riportato nell' Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108, relativamente allo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, risultano:

- a) accertate somme per complessivi Euro 749.166.055,19 per le annualità 2019-2020-2021 (colonna 2, riga 13);
- b) rimosse somme per Euro 332.837.245,05 (colonna 3, riga 13) a fronte dell'importo assegnato di cui al precedente punto a);
- c) impegnate somme per Euro € 488.476.276,40 (colonna 6, riga 13,) con le Ordinanze di cui alle colonne 4 e 5, restando, conseguentemente, una disponibilità ad impegnare sull'accertato di Euro € 260.689.778,79 (colonna 8, riga 13);
- d) alla data del 20/07/2021 e con riferimento alle somme incassate di cui al punto b), risultano risorse disponibili da liquidare e presenti nella contabilità speciale n. 6108, di Euro 192.842.125,87, come individuato nel medesimo Allegato (colonna 9, riga 13) essendo stata liquidata la somma complessiva di Euro € 139.995.119,18 (colonna 7, riga 13);

VISTA la nota commissariale n. 285126 del 23/06/2021, con la quale è stato trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile per la relativa autorizzazione, il primo stralcio del Piano degli interventi, composto complessivamente da n. 299 interventi per un importo totale di Euro 215.803.737,34, a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;

DATO ATTO CHE con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021 assunta al protocollo n. 315060 del 14/07/2021, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato, il suddetto Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, al netto, rispetto al Piano programmato e trasmesso dal Commissario delegato di cui al punto precedente, di n. 3 interventi non autorizzati per Euro 2.532.080,00 restando pertanto, come esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 47.417.621,45 a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;

CONSIDERATO CHE risulta ora necessario, al fine di dare copertura agli interventi finanziabili afferenti agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in argomento, procedere all'approvazione, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/31283 del 13/07/2021, dell'elenco di n. 296 interventi per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, come dettagliato nell'**Allegato B** al presente provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, come indicato nell' **Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108** (colonna 2, riga 3);



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.** (Delibera del
Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

CONSIDERATO ALTRESI' CHE risulta necessario in relazione al Piano degli interventi sopra indicato e dettagliato nell'**Allegato B**, procedere all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, fornendo ai medesimi le indicazioni operative tenuto conto, tra l'altro, delle diverse specificità di settore, nonché delle disposizioni già impartite dal Commissario Delegato con varie note commissariali del 21/01/2019, nonché con nota n. 55586 dell' 8/02/2019, e ribadite da ultimo con O.C. n. 12/2019;

RITENUTO, PERTANTO, di disporre quanto segue:

- 1) approvare come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/31283 del 13/07/2021 l'elenco di n. 296 interventi per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, come dettagliato nell'**Allegato B** al presente provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, come indicato nell'**Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108** (colonna 2, riga 3);
- 2) procedere, in relazione al Piano degli interventi di cui al punto 1), all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come dettagliato nel medesimo **Allegato B**, colonna F;
- 3) impegnare, in relazione al Piano degli interventi come dettagliato nell'**Allegato B** al presente provvedimento e a favore dei Soggetti Attuatori di cui al precedente punto, la somma complessiva di Euro 213.271.657,34 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, come indicato nell' **Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108** (colonna 2, riga 3);
- 4) attribuire ai Soggetti Attuatori come individuati al punto 2), e specificati nell'**Allegato B** (colonna F, righe da 1 a 5, da 7 a 18, da 185 a 219, da 221 a 271 e da 273 a 296), le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, esecuzione delle procedure espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione e faranno riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell' 8 febbraio 2019 che si intende integralmente richiamata; i Sindaci dei Comuni e delle Unioni di Comuni/Montane come individuati nell'**Allegato B** (colonna F, riga 6, righe da 19 a 184, riga 220 e riga 272) in qualità di Soggetti Attuatori, sono incaricati delle funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, esecuzione delle procedure espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione e operano secondo le disposizioni già trasmesse con precedenti note Commissariali in data 21 gennaio 2019 di cui all'**Allegato C** al presente provvedimento;
- 5) i Soggetti attuatori di cui al precedente punto 4) svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3 aprile 2019, delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
- 6) i Soggetti Attuatori di cui al precedente punto 4) assicurano il monitoraggio degli interventi di competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. n. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- 7) gli interventi ricompresi nell'**Allegato B**, dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori ai sensi dell'art 2, comma 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 31 dicembre 2021.

VISTI:

- il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
- D.P.C.M. del 27/02/2019 e s.m.i.;
- le precedenti Ordinanze Commissariali;



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.** (Delibera del
Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

DISPONE

ART. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2

(Approvazione dell'elenco degli interventi, accantonamento risorse finanziarie, individuazione Soggetti attuatori)

1. E' approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/31283 del 13/07/2021, l'elenco di n. 296 interventi per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, come dettagliato nell'**Allegato B** al presente provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, come indicato nell'**Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108** (colonna 2, riga 3) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. In relazione al Piano degli interventi di cui al punto 1, sono individuati i relativi Soggetti Attuatori come dettagliato nel medesimo **Allegato B**, colonna F, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018.

ART. 3

(Impegno)

1. Per il Piano degli interventi, come dettagliato nell'**Allegato B** al presente provvedimento e a favore dei Soggetti Attuatori individuati al precedente articolo, punto 2, è impegnata la somma complessiva di Euro 213.271.657,34 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, come indicato nell'**Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108** (colonna 2, riga 3), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART.4

(Soggetti Attuatori attribuzione di funzioni e deroghe)

1. Ai Soggetti Attuatori come individuati all'art. 2, punto 3, e specificati nell'**Allegato B** (colonna F, righe da 1 a 5, da 7 a 18, da 185 a 219, da 221 a 271 e da 273 a 296) sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, esecuzione delle procedure espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione e faranno riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019 che si intende integralmente richiamata; i Sindaci dei Comuni e delle Unioni di Comuni/Montane come individuati nell'**Allegato B** (colonna F, riga 6, righe da 19 a 184, riga 220 e riga 272) in qualità di Soggetti Attuatori, sono incaricati delle funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, esecuzione delle procedure espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione e operano secondo le disposizioni già trasmesse con precedenti note Commissariali in data 21 gennaio 2019 di cui all'**Allegato C** al presente provvedimento.
2. I Soggetti attuatori di cui al punto precedente svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n 79, serie generale



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.** (Delibera del
Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

del 3 aprile 2019, delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi.

3. I Soggetti Attuatori di cui al punto 1 assicurano il monitoraggio degli interventi di competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. n. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018.

ART. 5 (Ulteriori disposizioni)

1. Gli interventi ricompresi nell'**Allegato B**, dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori ai sensi dell'art 2, comma 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 31 dicembre 2021.
2. Il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità che dovessero emergere in relazione all'attuazione degli interventi con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 27 febbraio 2019.

ART. 6 (Pubblicazione)

1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e trasmessa ai Soggetti interessati.

Il Commissario delegato
F.to Arch. Ugo Soragni



COMMISSARIO DELEGATO – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018

O.C. n. 10 del 29 luglio 2021
ALLEGATO A

Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108
ai sensi della OCDPC n. 558/2018 - eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018
Risorse disposte ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sullo stanziamento di cui all'art 1, comma 1028, della L. 145/2018 - annualità 2019, 2020 e 2021-
Aggiornamento al 20/07/2021

n.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ENTRATE			IMPEGNI E LIQUIDAZIONI			RESIDUI		
	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTO	RISCOSSIONE	NUMERO ORDINANZA COMMISSARIALE	DESCRIZIONE ORDINANZA COMMISSARIALE	IMPEGNATO	LIQUIDATO	RESIDUO DA IMPEGNARE SU ACCERTATO (importi progressivi)	RESIDUO DA LIQUIDARE SU RISCOSSO (importi progressivi)
1	>Assegnazione con DPCM del 27/02/2019 di cui all'art 1 comma 1028 della L. 145/2018 - annualità 2019 (assegnato complessivo € 232.588.417,11, destinato per la OCDPC 515/2018 € 4.026.883,58) > RISCOSSIONE quietanza n. 2 del 10/05/2019 di € 68.863.996,3; > RISCOSSIONE quietanza n. 13 del 16/12/2019 di € 159.697.537,23	€ 228.561.533,53	€ 228.561.533,53	OC 5/2019 e rimodulazioni di cui alle OC 13/2019, OC 21/2019, OC 3/2020, OC 17/2020	OC n. 5/2019: D.P.C.M. 27 febbraio 2019 – “ assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145: Eventi meteorologici di cui alle Ordinanze del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli interventi di cui all'art. 2, comma 1 D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Approvazione degli elenchi degli interventi; assegnazione di Euro 195.621.778,52 e relativo impegno; attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori e nomina nuovi Soggetti Attuatori; liquidazioni di acconti a favore delle Amministrazioni comunali per euro 2.157.399,98.	€ 175.496.489,28	€ 66.401.957,56	€ 573.669.565,91	€ 266.435.287,49
2	>Assegnazione con DPCM del 27/02/2019 di cui all'art 1 comma 1028 della L. 145/2018 - annualità 2020-rimodulato con nota dipartimentale POST/3258 del 23/01/2020 (assegnato complessivo € 260.689.278,79, destinato per la OCDPC 515/2018 € 774.035,92) > RISCOSSIONE quietanza n. 9 del 14/08/2020 di € 5.000.000,00; > RISCOSSIONE quietanza n. 30 del 24/12/2020 di € 99.275.711,52	€ 259.915.242,87	€ 104.275.711,52	OC 8/2019 e rimodulazioni di cui alla OC 21/2019	OC 8/2019: Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145: Eventi meteorologici di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Approvazione degli elenchi degli interventi di completamento del piano di cui all'art. 2 del DPCM 27 febbraio 2019 - G.U. n. 79 del 3 aprile 2019; assegnazione di risorse e relativo impegno; attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori.	€ 4.326.395,32	€ 2.419.550,76	€ 569.343.170,59	€ 264.015.736,72
3	>Assegnazione con DPCM del 27/02/2019 di cui all'art 1 comma 1028 della L. 145/2018 - annualità 2021 - rimodulato con nota dipartimentale POST/3258 del 23/01/2020 (assegnato complessivo € 260.689.278,79)	€ 260.689.278,79		OC 13/2019 (come rimodulata con OC 17/2020)	OC 13/2019 : Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 - Rimodulazione dei Piani degli interventi a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 e di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018 convertito, in L. n. 136/2018, come autorizzato con note dipartimentali n. POST/0042744 del 16/08/2019 e n. POST/0043324 del 22/08/2019. Approvazione degli elenchi degli interventi di rimodulazione dei Piani, assegnazione di risorse, impegni, disimpegni e attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori.	€ 13.365.842,46	€ 9.175.738,88	€ 555.977.328,13	€ 254.839.997,84
4				OC 21/2019 (nuovi inserimenti e integrazione)	OC 21/2019: Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Rimodulazione dei Piani degli interventi a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 e di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, autorizzata con note dipartimentali n. POST/0055289 del 28/10/2019 e n. POST/0055454 del 29/10/2019. Approvazione degli elenchi degli interventi di rimodulazione dei Piani, assegnazione, impegni e disimpegni di risorse ed attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori.	€ 11.681.285,50	€ 9.011.285,20	€ 544.296.042,63	€ 245.828.712,64
5				OC 3/2020	OC 3/2020: Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Rimodulazione dei Piani degli interventi a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 e di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, approvata con note dipartimentali n. POST/0009047 del 25/02/2020 e n. POST/0009663 del 27/02/2020. Approvazione degli elenchi degli interventi di rimodulazione dei Piani, impegni di spesa ed attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori.	€ 50.000,00	€ -	€ 544.246.042,63	€ 245.828.712,64
6				OC 4/2020 (come rimodulata con OC 17/2020)	OC 4/2020: Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020, approvato con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19008 del 03/04/2020. Approvazione dell'elenco degli interventi, assegnazione, impegni per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, attribuzione di funzioni e sostituzione di Soggetti Attuatori, nonché accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di privati e attività economiche ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal D.P.C.M. del 27/02/2019.	€ 212.854.778,79	€ 37.700.321,23	€ 331.391.263,84	€ 208.128.391,41
7				OC 17/2020	OC 17/2020: Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Rimodulazioni del Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2019-2020, come autorizzate con note dipartimentali n. POST/36110 del 22/06/2020, n. POST/42097 del 29/07/2020, n. POST/55044 del 21/10/2020. Approvazione dell'elenco degli interventi, assegnazione, impegni per la somma complessiva di Euro 1.426.000,00, attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori.	€ 5.834.000,00	€ 1.700.276,42	€ 325.557.263,84	€ 206.428.114,99
8					(interventi) subtotale 1	€ 423.608.791,35	€ 126.409.130,06		



COMMISSARIO DELEGATO – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018

O.C. n. 10 del 29 luglio 2021
ALLEGATO A

Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108
ai sensi della OCDPC n. 558/2018 - eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018
Risorse disposte ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sullo stanziamento di cui all'art 1, comma 1028, della L. 145/2018 - annualità 2019, 2020 e 2021-
Aggiornamento al 20/07/2021

n.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ENTRATE			IMPEGNI E LIQUIDAZIONI				RESIDUI	
	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTO	RISCOSSIONE	NUMERO ORDINANZA COMMISSARIALE	DESCRIZIONE ORDINANZA COMMISSARIALE	IMPEGNATO	LIQUIDATO	RESIDUO DA IMPEGNARE SU ACCERTATO (importi progressivi)	RESIDUO DA LIQUIDARE SU RISCOSSO (importi progressivi)
9				OC 14/2019 - OC 8/2020 - OC 13/2020, (Bandi contributi a favore di attività produttive "varie")	OC 14/2019: Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028. D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio delle attività economiche produttive Settori diversi dal settore Agricolo, forestale della Pesca e della Acquacultura- Bando D. Approvazione esiti istruttori, individuazione dei beneficiari, importi complessivi ammessi e impegno annualità 2019.	€ 18.216.078,17	€ 2.157.688,03	€ 307.341.185,67	€ 204.270.426,96
10				OC 15/2019 - OC 8/2020-OC 13/2020 (Bandi contributi a favore di attività produttive Settori Agricolo, della Pesca e della Acquacultura e Forestale)	OC 15/2019: Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028. D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio delle attività economiche produttive Settori Agricolo, della Pesca e della Acquacultura e Forestale - Bando A, B e C. Approvazione esiti istruttori, individuazione dei beneficiari, importi complessivi ammessi e impegno annualità 2019.	€ 38.663.591,43	€ 10.225.443,92	€ 268.677.594,24	€ 194.044.983,04
11				OC 16/2019 - OC 8/2020-OC 13/2020 (Bandi contributi a favore di Privati)	OC 16/2019: Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028. D.P.C.M. 27 febbraio 2019 art. 3. Interventi per il ripristino del patrimonio privato - Bando E. Approvazione esiti istruttori, individuazione dei beneficiari, importi complessivi ammessi e impegno annualità 2019.	€ 7.987.815,45	€ 1.202.857,17	€ 260.689.778,79	€ 192.842.125,87
12				(Bandi contributi a favore di privati e imprese) subtotale 2		€ 64.867.485,05	€ 13.585.989,12	€ 260.689.778,79	€ 192.842.125,87
13	ENTRATE - TOTALE COMPLESSIVO di cui all'art 1, comma 1028, della L. 145/2018	€ 749.166.055,19	€ 332.837.245,05	IMPEGNI E LIQUIDAZIONI - TOTALE COMPLESSIVO di cui all'art 1, comma 1028, della L. 145/2018		€ 488.476.276,40	€ 139.995.119,18	€ 260.689.778,79	€ 192.842.125,87
14				PRESENTE ORDINANZA	Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021. Approvazione dell'elenco degli interventi, assegnazione, impegni per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, attribuzione funzioni di Soggetti Attuatori.	€ 213.271.657,34	€ -	€ 47.418.121,45	€ 192.842.125,87
15	ENTRATE - TOTALE COMPLESSIVO di cui all'art 1, comma 1028, della L. 145/2018	€ 749.166.055,19	€ 332.837.245,05	IMPEGNI E LIQUIDAZIONI - TOTALE COMPLESSIVO di cui all'art 1, comma 1028, della L. 145/2018		€ 701.747.933,74	€ 139.995.119,18	€ 47.418.121,45	€ 192.842.125,87



PIANO DEGLI INTERVENTI
art. 2 del DPCM 27 febbraio 2019
di cui all'art. 1 comma 1028 L. n. 145/2018 - ANNUALITA' 2021

colonne/n. progr	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Codice univoco intervento	Anno Riferimento	Norma di finanziamento	Comune dell'intervento	Sigla provincia	Soggetto attuatore	Importo dell'intervento	CUP	Localizzazione	Descrizione	Titolo/descrizione intervento
1	LN145-2021-D-VR-1	2021	LN145	VERONA	VR	ACQUE VERONESI	€ 2.100.000,00	I37H21002110005	Verona Centro	Convogliamento acque meteoriche in Adige	Messa in sicurezza idraulica dell'area di Porta Borsari
2	LN145-2021-D-PD-2	2021	LN145	ANGUILLARA V.	PD	ACQUEVENETE S.P.A.	€ 2.196.000,00	I77H20004210001	Anguillara Veneta	Adeguamento comparto GAC della centrale di potabilizzazione di Anguillara Veneta - prog. n. 1072	Adeguamento comparto GAC della centrale di potabilizzazione di Anguillara Veneta
3	LN145-2021-D-PD-3	2021	LN145	PIACENZA A.	PD	ACQUEVENETE S.P.A.	€ 1.525.000,00	I27H20003760001	Piacenza D'Adige	Opere di adeguamento impiantistico della centrale di potabilizzazione di Piacenza D'Adige - prog. 1036	Opere di adeguamento impiantistico della centrale di potabilizzazione di Piacenza D'Adige
4	LN145-2021-D-RO-4	2021	LN145	PORTO TOLLE	RO	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	€ 1.500.000,00	B87H21003290002	Sacca degli Scardovari	Ricarica ed adeguamento strutturale delle barriere frangiflutti danneggiate dagli eventi eccezionali del 2018 e successivi	Lavori di ripristino della funzionalità idraulica dei moli frangiflutti posti a difesa dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle. XII-XIII Tronco di Custodia - Il stralcio (completamento di quello finanziato con annualità 2014/9 e completato)
5	LN145-2021-D-BL-5	2021	LN145	ALPAGO	BL	AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	€ 400.000,00	J67H21004760001	Foresta Regionale del Cansiglio-Lama del Porzel	Realizzazione di nuova viabilità forestale per recupero schianti e gestione del territorio	Realizzazione di una nuova strada forestale camionabile avente una lunghezza di circa 3 km per il recupero degli schianti e la gestione del territorio
6	LN145-2021-D-VR-6	2021	LN145	BRENZONE SUL GARDA	VR	COMUNE DI BRENNONE SUL GARDA -	€ 150.000,00	J77H21002810001	MARNIGA	Messa in sicurezza abitato di Marniga	Interventi di stabilizzazione del versante con messa in sicurezza della parete rocciosa incombente su centro abitato finalizzati alla salvaguardia delle abitazioni e della vicina SR 249 "GARDESANA ORIENTALE" - volti a mitigare il rischio di crolli rocciosi tramite la costruzione di opere passive (reti su pareti e barriere paramassi)
7	LN145-2021-D-RO-7	2021	LN145	PORTO TOLLE	RO	AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	€ 200.000,00	J87H21003690001	Lauguna Rovigo	Ripristino dune e arginatura in terra e dei canali di circolazione confinanti con la laguna Sacca degli scardovari Rovigo	Ripristino dune difese a mare laguna Rovigo Sacca degli Scardovari
8	LN145-2021-D-VR-8	2021	LN145	SELVA DI PROGNO	VR	AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	€ 1.585.000,00	J17H21001620001	BOSCANGROBE	Messa in sicurezza della strada Giazza-Revolto - 1 ^a STRALCIO	Interventi di sistemazione di versante e consolidamento finalizzati alla fruizione in sicurezza della strada Giazza-Revolto - volti a mitigare il rischio di crolli rocciosi tramite la costruzione di opere passive (reti su pareti e barriere paramassi)
9	LN145-2021-D-BL-9	2021	LN145	TAIBON AGORDINO	BL	AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	€ 800.000,00	J27H21002120001	Foresta Regionale di Malgonera	Realizzazione di nuova viabilità forestale a servizio della Foresta Regionale di Malgonera ai fini della gestione dell'area colpita da Vaia	Realizzazione di una nuova strada forestale trattabile a servizio dell'intero complesso forestale di Malgonera. L'intera area riveste infatti un importante interesse naturalistico e turistico ed allo stato attuale, per motivazioni di sicurezza idraulica e di rischio di incendio elevato per la presenza di ingenti quantitativi di legname a terra, presenta forti elementi di criticità. L'area sarà inoltre utilizzata a fini ricreativi e turistici, con un nuovo percorso
10	LN145-2021-D-BL-10	2021	LN145	TAMBRE, ALPAGO, FREGONA	BL	AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	€ 1.000.000,00	J27H21002130001	Foresta Regionale del Cansiglio-Pian Rosada- Palughetto-Vallorch	Ripristino della viabilità principale secondaria danneggiata da Vaia e dai successivi interventi di esbosco	Manutenzione della viabilità forestale principale e secondaria (asfaltature, fresature e ricarica di materiale), già parzialmente danneggiata dagli eventi atmosferici, e oggetto di forte usura dovuta al recupero degli ingenti quantitativi di legname schiantato.



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

SPECIFICHE TECNICHE PER LA RENDICONTAZIONE DEI COMUNI SOGGETTI ATTUATORI NOMINATI CON ORDINANZA COMMISSARIALE

Vengono di seguito indicate per i Soggetti attuatori le modalità e la documentazione da trasmettere all'Ufficio di Supporto al Commissario delegato finalizzate alla rendicontazione e liquidazione delle SPESE e delle OPERE finanziate con l'Ordinanza Commissariale (O.C.)

A - SPESE - Per le attività concluse, al fine della rendicontazione finale e della richiesta di liquidazione del saldo, dovrà essere trasmessa, all'Ufficio di Supporto al Commissario delegato, dal Soggetto attuatore che si avvale del personale della propria organizzazione, la seguente documentazione:

- determinazione** che attesta e approva la spesa sostenuta, allegando copia dei mandati di pagamento e/o fatture quietanziate, dalla quale altresì emerga:
 - l'indicazione della eventuale sussistenza, e la relativa quantificazione, di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative, con riferimento alle voci di spesa ammesse a contributo;
 - apposita attestazione, in cui venga dichiarato:
 - che la spesa per l'attività/intervento è finalizzata al superamento dell'emergenza (nesso di causalità) derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
 - che la spesa è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che è stata sostenuta nel rispetto della normativa vigente.

B - OPERE - Per ciascun intervento, in conformità alla normativa di settore, al fine della richiesta di erogazione del saldo, dovrà essere trasmessa, all'Ufficio di Supporto al Commissario delegato, da parte del Soggetto attuatore che si avvale del personale della propria organizzazione la seguente documentazione:

- determinazione** che approva gli atti di contabilità finale, l'eventuale certificato di regolare esecuzione e la spesa complessivamente sostenuta, riassunta in apposito quadro economico finale, con indicazione delle eventuali economie conseguite rispetto al finanziamento concesso;
- il certificato di regolare esecuzione, se dovuto ai sensi della normativa vigente, dovrà contenere l'attestazione che l'opera realizzata è ricompresa nei provvedimenti Commissariali di finanziamento di cui all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- copia dei mandati di pagamento;
- l'allegata Scheda di monitoraggio per Soggetti attuatori, comprensiva di tutte le attestazioni di cui al quadro F e successivi punti 1, 2 e 3;
- relazione finale dell'intervento che contenga una sintetica descrizione dell'intervento, specificando lo stato di fatto ex ante ed ex post, foto significative dell'opera, benefici dell'intervento sul territorio e sua efficacia in relazione ad eventuali successivi eventi meteo eccezionali.

Le sopracitate determinazioni dovranno riportare sia il logo con l' intestazione del Comune, sia quello del Commissario Delegato, inoltre, esse possono rendicontare, in via cumulativa, più attività/interventi, tramite un quadro riepilogativo come di seguito rappresentato, fermo restando quanto sopra specificato in merito all'approvazione degli atti di contabilità finale e quadro economico per quanto concerne le opere.

Eventi ottobre-novembre 2018 - OCDPC n. 558/2018 QUADRO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE CON RIFERIMENTO AI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA O.C.

CODICE INTERVENTO (come da Presente O.C.)	TIPO ATTIVITA'/OPERA DI RIPRISTINO (come da Presente O.C.)	LOCALITA' E DESCRIZIONE INTERVENTO (come da Presente O.C.)	IMPORTO FINANZIABILE AUTORIZZATO (come da Presente O.C.)	DITTA incaricata dei lavori	SPESE sostenute a valere sul bilancio comunale - importo	SPESE sostenute a valere sul bilancio comunale - n. determine/anno, n. mandati di pagamento/anno	INDENNIZZI ASSICURATIVI e/o altri contributi pubblici ricevuti	IMPORTO RICHIESTO AL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 558/2018
		TOTALE						



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Inoltre il Soggetto attuatore dovrà garantire il monitoraggio dell'intervento finanziato inoltrando al termine dei lavori, ovvero, qualora i lavori siano in corso con cadenza trimestrale:

- a) l'indicazione della eventuale sussistenza, e la relativa quantificazione, di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a contributo;
- b) apposita attestazione, in cui il Soggetto attuatore o suo Delegato, dichiara che:
 - l'attività/intervento è finalizzato al superamento dell'emergenza (nesso di causalità) derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
 - che è unico responsabile della concreta esecuzione dell'attività/intervento e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione erogatrice del contributo, da qualsiasi responsabilità, da ogni rapporto contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dell'Ente beneficiario del finanziamento e attuatore dell'attività/intervento;
 - che l'attività/intervento realizzato è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che è stato condotto nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione per quanto riguarda le opere.

Per quanto riguarda il collaudo delle opere, si fa rinvio all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alla L.R. n. 27/2003 e s.m.i..

Infine, con riferimento sia alle SPESE che alle OPERE di cui alle lettere A e B sopracitate:

- in caso di impossibilità a rendicontare, il Soggetto Attuatore dovrà predisporre il relativo atto di rinuncia al finanziamento, con l'indicazione delle motivazioni;
- l'importo massimo che potrà essere liquidato per ogni attività/intervento finanziato è quello indicato nello specifico allegato dei provvedimenti di finanziamento di cui all'O.C.D.P.C. n. 558/2018 (a cui si rinvia per dettagli), e ciò anche qualora siano rendicontate somme superiori. Viceversa, nel caso in cui siano rendicontate somme inferiori, il finanziamento verrà conseguentemente ridotto nella misura rendicontata;
- le opere individuate e finanziate non possono essere sostituite o rimodulate a favore di altri interventi, ancorché causalmente connessi agli eventi emergenziali in argomento e già segnalati al Commissario delegato;
- gli interventi sopraindicati sono finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6108 e soggiacciono all'obbligo di rendicontazione, come specificato all'art. 27, comma 4 del D.Lgs n. 1/2018
- la Struttura Commissariale si riserva la possibilità di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alla documentazione in possesso degli Enti, attestante le spese sostenute connesse alle attività effettuate per il superamento dell'emergenza di cui all'O.C.D.P.C. n. 558/2018.

su carta intestata dell'Ente beneficiario

OGGETTO:

INTERVENTI DI CUI ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE (O.C) (n/anno)..... / DECRETO (n/anno).....
NECESSARI AL RIPRISTINO DEI DANNI CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' AVVERSITA'
ATMOSFERICHE VERIFICATE NEI GIORNI DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018 SUL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO - **O.C.D.P.C. n. 558/2018**

NOME ENTE: _____

Il sottoscritto (nome cognome) _____ C.F. _____ in qualità di
rappresentante dell'Ente, con incarico di (Dirigente, responsabile, altro...) _____ del
settore _____
con riferimento all'intervento individuato con O.C. (n/anno) _____ con Decreto (n/anno) _____
finanziato per € _____ relativo al piano degli interventi di cui all'OCDPC n. 558/2018 – eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018.

ATTESTA:

A) GENERALITA' INTERVENTO (Cod.)

Titolo intervento (come da OC): _____

Località intervento: _____

Descrizione intervento: _____

B) NUMERO DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E RELATIVO QUADRO ECONOMICO (IVA inclusa):

su carta intestata dell'Ente beneficiario

n. provvedimento _____ data _____
del settore di _____

QUADRO ECONOMICO

VOCI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
TOTALE		

C) NUMERO DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI, NOME DELLA DITTA ED EVENTUALE NUOVO QUADRO ECONOMICO (IVA inclusa):

n. provvedimento di aggiudicaz. _____ data _____
del settore di _____

nome della ditta aggiudicatrice _____
sede della Ditta aggiudicatrice _____

n. contratto di appalto _____ data _____

QUADRO ECONOMICO

VOCI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
TOTALE		

D) DATA INIZIO LAVORI E FINE LAVORI (cronoprogramma) E L'ATTUALE STATO DEI LAVORI:

Data inizio lavori (*anche presunta*) _____

Data fine lavori (*anche presunta*) _____

Stato dell'intervento: (*barrare con crocetta*):

- ☐ Intervento in fase progettuale;
- ☐ Intervento in corso di aggiudicazione;
- ☐ Intervento in corso di esecuzione;
- ☐ Intervento concluso dal punto di vista esecutivo;
- ☐ Intervento in fase di rendicontazione finale.

su carta intestata dell'Ente beneficiario

E) (QUALORA GIÀ ESISTENTE) NUMERO DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE/AREA DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, IL CERTIFICATO DI COLLAUDO E/O DI REGOLARE ESECUZIONE CON RELATIVO QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA

n. provvedimento _____ data _____
del settore di _____

QUADRO ECONOMICO FINALE		
VOCI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
TOTALE		

F) COFINANZIAMENTO E/O RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI (*barrare con crocetta*)

☐ che l'intervento, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a finanziamento, non è oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;

☐ che l'intervento, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a finanziamento, è oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative come segue:

- a) Quota di cofinanziamento: EURO _____ da parte dell'Ente (*nome ente*) _____
b) Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative per l'importo complessivo di Euro _____

Per il sopracitato intervento il Sottoscritto dichiara altresì:

- 1) che l'intervento di competenza è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- 2) che l'Ente beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell'attività/intervento e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione erogatrice del contributo, da qualsiasi responsabilità, da ogni rapporto contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dell'Ente beneficiario del finanziamento attuatore dell'attività/intervento;
- 3) che l'attività/intervento realizzato è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che è stato condotto nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione per quanto riguarda gli interventi.

Luogo, data

timbro e firma del Dichiarante

Documentazione allegata:

- copia del documento di identità del dichiarante.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **25 FEB. 2022** Protocollo N° **90509** Class. **C.101.01.1/88.00.09.02.00** Prat. Fasc. All. N° **1**

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022 – *“Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”, in riferimento alle O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e n. 769 del 16/11/2021.*

Utilizzo economie – Indicazioni operative

Trasmissione a mezzo pec

Ai Soggetti Attuatori
LORO SEDI

Facendo seguito alla nota prot. n. 270680 del 15/06/2021, che si allega alla presente, con cui il Commissario delegato di cui all'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha trasmesso ai Soggetti Attuatori le indicazioni operative inerenti l'utilizzo delle economie derivanti da ribassi d'asta o da somme a disposizione non utilizzate, riferite a programmi di intervento afferenti le annualità 2019 e 2020, si comunica che le medesime indicazioni operative potranno essere applicate anche con riferimento alle economie eventualmente accertate a valere sulle risorse programmate relative all'annualità 2021.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Luca Soppelsa

U.O. Post emergenza
Direttore Avv. Chiara Bortolomasi

P.O. Interventi sul patrimonio pubblico e monitoraggio emergenze
Arch. Roberto Frison
Tel. 041 2794705
roberto.frison@regione.veneto.it



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Data **15 GIU. 2021** Protocollo N° **270680** Class: **C.101.01.1** Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558/2018 e successive
modificazioni e integrazioni - Utilizzo delle economie - Indicazioni operative.

Ai Soggetti Attuatori
LORO SEDI

Numerosi interventi finanziati con l'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile di cui all'oggetto, ricompresi nei programmi afferenti alle annualità 2019 e 2020, risultano al presente conclusi o in avanzato stato di esecuzione, con la conseguenza che, nell'ambito delle corrispondenti risorse assegnate ed impegnate, possono sussistere economie derivanti da ribassi di gara o da somme a disposizione non utilizzate, talvolta di importo non trascurabile.

Al riguardo si ritiene opportuno rammentare alle SSLL che le suddette risorse, rese disponibili nell'ambito del quadro economico approvato, possono essere impiegate - al verificarsi delle condizioni di cui sopra - esclusivamente per opere o lavori funzionali al completamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio e di aumento della resilienza dello stesso, i quali, in quanto urgenti ed indifferibili, debbono intrattenere un chiaro nesso di causalità con l'evento alluvionale in epigrafe. Le medesime risorse possono essere pertanto impiegate per dare compimento all'opera realizzata (prolungamento, rialzo, sistemazione, etc.), per migliorare l'efficacia e l'economicità di eventuali interventi di manutenzione, per assicurare un adeguato inserimento ambientale dell'intervento, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e dei correlati provvedimenti amministrativi.

Nel rappresentare che l'accertamento dell'eventuale sussistenza dei presupposti atti a legittimare il suddetto impiego rientra tra le competenze e le responsabilità poste in capo al Soggetto attuatore, si rammentano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici, in materia di redazione delle varianti progettuali e dell'utilizzo delle economie. Resta inteso che, fatta salva la successiva adozione dei provvedimenti volti all'impiego delle somme rinvenienti dalle economie in argomento, le SSLL provvederanno a dare preventiva comunicazione all'Ufficio di supporto del Commissario delle proprie determinazioni in merito.

Lo scrivente, nel restare a disposizione per quanto eventualmente riconducibile alla sussistenza di circostanze, eventi o condizioni, diversi da quanto più sopra illustrato e pertanto richiedenti specifiche valutazioni, si riserva di effettuare, in attuazione delle disposizioni che ne disciplinano l'esercizio delle funzioni, ogni necessaria od opportuna verifica sull'impiego delle economie di cui alla presente, avuto riguardo altresì alle attività ispettive e di controllo poste in essere, tra gli altri, dal Dipartimento della Protezione civile.

Il Commissario Delegato

arch. Ugo Soragni

UGO

SORAGNI

15.06.2021

08:17:43

GMT+00:00

